Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 115° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 13 maggio 1974 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1974.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, con il quale il dott. Mario Tortora è stato nominato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, per la durata di un quadriennio;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Tortora, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico suindicato;

Decreta:

Il dott. Luigi Fontana è nominato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Mario Tortora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

(3712)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Sostituzione di un membro della commissione tecnico amministrativa per i fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1970, registro n. 23 Finanze, foglio n. 209, con il quale l'ing. Ubaldo Musso venne nominato membro, quale appartenente alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, della commissione prevista all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1974 la convenzione tra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 succitato;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Ubaldo Musso, collocato a riposo a decorrere dal 25 giugno 1973;

Decreta:

L'ing. Vincenzo Rivela, ispettore generale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è nominato membro della commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in sostituzione dell'ing. Ubaldo Musso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 173

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Bard e Donnaz.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Albard nei comuni di Bard e Donnaz;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Bard e Donnaz;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, dal sindaco del comune di Donnaz, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché gli agglomerati in essa esistenti sono costituiti da complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale la cui nota essenziale è rappresentata dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Infatti il comprensorio proposto a vincolo si configura come un quadro naturale costituito dagli agglomerati di Albard e Planet in comune di Donnaz e di Albard e Creux in comune di Bard, da verdi prati, dalla particolare morfologia del terreno e da castagni. Il comprensorio stesso è delimitato dai roccioni che strapiombano su Bard e Donnaz e, per la sua posizione, permette di ammirare la cerchia dei monti e la valle di Champorcher. Gli ag-

glomerati sono costituiti da antichi fabbricati di notevole valore ambientale. Per i materiali impiegati (muratura a secco e tetti in ardesia locale) per i ridotti volumi dei fabbricati e la loro tipologia uniforme di sapore arcaico, che costituisce uno dei più validi testi dell'architettura spontanea esistenti in Valle d'Aosta, l'abitato di Albard e di Bard è tale da possedere nel suo insieme un indiscutibile valore di documento oltre che di felice inserimento nel contesto ambientale;

Decreta:

La zona di Albard sita nel territorio dei comuni di Bard e Donnaz ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

con il foglio II del comune di Bard, con il foglio I del comune di Donnaz, con le particelle n. 14, 19, 260, 53, 259, 296, 67, 68, 71, ancora 68, 84, 88, 89, 90, 91, 97, 96, 113, 107, 358, 266, 196, 197 del foglio IV del comune di Donnaz, attraversamento strada vicinale da Rovarey ad Albard, con le particelle n. 167, 168, 206, 170, 174, 173, 128, 132, 14, 13, 198 e 202 del foglio VII del comune di Donnaz, con le particelle n. 30, 98, 38, 37, 39, 50, 49, 54, 55, 90, 96 del foglio VI del comune di Donnaz, con i fogli VII, VI, IV del comune di Bard, fino a ricongiungersi con il foglio II del comune di Bard.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La soprintendenza ai monumenti di Aosta curerà che i comuni di Bard e Donnaz provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA VALLE D'AOSTA

Il giorno 22 febbraio 1971, alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro e ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Cesare Dujany, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, constatata la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) COMUNI DI DONNAZ E BARD: proposta vincolo zona di Albard;

(*Omissis*).

Il soprintendente relaziona alla commissione, presenti i sindaci dei comuni di Donnaz e di Bard, sulle caratteristiche paesistiche della zona proposta a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Con le astensioni dei sindaci dei comuni di Bard e Donnaz e con i voti favorevoli degli altri membri, la commissione delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona di Albard nei comuni di Bard e Donnaz, delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine:

Albard:

con il foglio II del comune di Bard, con il foglio I del comune di Donnaz, con le particelle n. 14, 19, 260, 53, 259, 296, 67, 68, 71, ancora 68, 84, 88, 89, 90, 91, 99, 96, 113, 107, 358, 266, 196, 197 del foglio IV del comune di Donnaz, attraversamento strada vicinale da Rovarey ad Albard, con le particelle n. 167, 168, 206, 170, 174, 173, 128, 132, 14, 13, 198 e 202 del foglio VII del comune di Donnaz, con le particelle n. 30, 98, 38, 37, 39, 50, 49, 54, 55, 90, 96 del foglio VI del comune di Donnaz, con i fogli VII, VI, IV del comune di Bard, fino a ricongiungersi con il foglio II del comune di Bard.

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Soave.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Soave;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Soave;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del consiglio comunale con delibera n. 25/73, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata da una serie di colline degradanti verso sud, ove trova ampia sede la coltura della vite sulla quale si basa l'economia del paese. Il centro storico, con la cinta scaligera ed i suoi palazzi, il castello e la graziosa chiesa del XV secolo di

S. Maria dei domenicani costituiscono aggiunte dovute all'opera dell'uomo, armoniosamente fuse con la natura a formare un insieme di valore estetico e tradizionale godibile dalle strade e dai luoghi pubblici della zona sottoposta a vincolo;

Decreta:

Una zona sita nel territorio del comune di Soave ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord, ad est e ad ovest i confini del vincolo coincidono con i confini del territorio comunale, mentre a sud il confine è rappresentato dal ciglio nord dell'autostrada Serenissima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Soave provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 aprile 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Stralcio del verbale della seduta del 19 dicembre 1972

Alle ore 10.30 del 19 dicembre 1972, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

3) SOAVE: vincolo di parte del territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

SOAVE: esiste un vincolo monumentale del castello e della cinta muraria scaligera.

(*Omissis*).

La proposta della soprintendenza viene messa ai voti. I votanti n. 6. Hanno votato favorevolmente 5 e 1 (uno) contrario.

La proposta della soprintendenza viene perciò approvata con i seguenti confini: a nord, ad est ed a ovest i confini del vincolo coincidono con i confini del territorio comunale mentre a sud il confine del vincolo è rappresentato dal ciglio nord dell'autostrada Serenissima.

(*Omissis*).

(3649)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Sostituzione di due membri della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Viste le note numeri 299/RB/1 e 300/RB/1 del 7 marzo 1974, con le quali la UISBA-U.I.L. prospetta la necessità di sostituire in seno a detto organo collegiale, perchè dimissionari, i propri rappresentanti signori Alpinolo Salvatori e Pierluigi Bertinelli, rispettivamente con i signori Radio Menichelli e Roberto Bonvicini;

Viste le note dell'11 gennaio e del 6 marzo 1974, con le quali i signori Alpinolo Salvatori e Pierluigi Bertinelli rassegnano, rispettivamente, le proprie dimissioni da membri della commissione predetta;

Decreta:

I signori Radio Menichelli e Roberto Bonvicini sono chiamati a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, in qualità di rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Alpinolo Salvatori e Pierluigi Bertinelli, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3717)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per tre strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 12 dicembre 1973 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade:

1) strada provinciale « Stroppata » (dall'abitato di Fusignano alla strada statale n. 16 in prossimità del centro di Alfonsine);

2) strada provinciale « Raspona » (dalla strada statale n. 16 in località Alfonsine con la località Madonna del Bosco al confine con la provincia di Ferrara);

3) strada provinciale « Canalazzo-Bagnarolo » (dallo abitato di Massalombarda alla strada provinciale « Selice » in località Conselice).

Viste le relazioni dell'ufficio del Genio civile di Ravenna in data 25 gennaio 1974;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 maggio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3666)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Capalbio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visti gli atti numeri 82 e 83 del 21 ottobre 1966 con i quali il comune di Capalbio ha deliberato di classificare comunale le seguenti strade di bonifica:

1) n. 11 di « Montauto » (km. 4+100);

2) n. 12 di « Poggio alla Pescia » (km. 2+800);

Visto il voto 13 novembre 1973, n. 791, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada di cui al n. 2) di « Poggio alla Pescia » è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126 per essere classificata comunale e che la strada riportata al n. 1) di « Montauto » deve essere ritenuta vicinale;

Ritenuto, quindi, che la strada di cui al n. 2), può pertanto essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica n. 12 di «Poggio alla Pescia», dell'estesa di km. 2+800 è classificata comunale ed inclusa nel novero delle strade del comune di Capalbio (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3719)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 25 giugno 1969, n. 588, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'Ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visti i propri decreti: 23 marzo 1972, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente e 23 marzo 1973 con il quale si provvedeva alla sostituzione del rappresentante della provincia in seno al predetto collegio;

Vista la lettera n. 517/4, del 2 marzo 1974, con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato il dott. Sergio Paroletti, quale proprio rappresentante in seno al collegio stesso, in sostituzione del dott. Francesco Biancolella, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Sergio Paroletti, è nominato membro del collegio dei revisori dei conti, dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, in sostituzione del dott. Francesco Biancolella, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Condove

Con decreto 15 giugno 1973, n. 65, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sponda sinistra Dora Riparia in comune di Condove (Torino), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio IX, mappali 516 parte, 510 parte, 511 parte, 512, 513, 508 parte, 507 parte, 505 parte, 504 parte, 503 parte e 601 parte, della superficie complessiva di mq. 16.700 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 novembre 1971 in scala 1:1500 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3736)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 211, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 maggio 1969 dalla sig.ra Ostrouska Marija avverso il decreto ministeriale n. 8187-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3460)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 166, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Fauner Pietro avverso il decreto ministeriale n. 8449-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 9 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTF	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,25	623,25	623,75	623,25	624 —	623,30	623 —	623,25	623,25	623,25
Dollaro canadese	645,80	645,80	646,50	645,80	648 —	645,85	645 —	645,80	645,80	645,80
Franco svizzero .	217,44	217,44	217 —	217,44	216 —	217,45	217,60	217,44	217,44	217,44
Corona danese .	107,77	107,77	108,50	107,77	107 —	107,80	107,75	107,77	107,77	107,77
Corona norvegese	121,05	121,05	121,75	121,05	118 —	121,05	121,15	121,05	121,05	121,05
Corona svedese .	148,35	148,35	149 —	148,35	147,50	148,30	148,35	148,35	148,35	148,35
Fiorino olandese	244,60	244,60	244,50	244,60	243 —	244,60	244,55	244,60	244,60	244,60
Franco belga .	16,78	16,78	16,83	16,78	16,60	16,75	16,77	16,78	16,78	16,78
Franco francese	129,49	129,49	130 —	129,49	128,50	129,50	129,60	129,49	129,49	129,49
Lira sterlina	1518,30	1518,30	1518 —	1518,30	1514 —	1518,40	1517 —	1518,30	1518,30	1518,30
Marco germanico .	258,65	258,65	259,75	258,65	257,75	258,60	259 —	258,65	258,65	258,65
Scellino austriaco .	34,86	34,86	34,90	34,86	34,50	34,85	34,80	34,86	34,86	34,86
Escudo portoghese .	25,88	24,88	25,83	25,88	25,70	25,90	25,82	25,88	25,88	25,88
Peseta spagnola .	10,8770	10,877	10,90	10,8770	10,88	10,87	10,90	10,8770	10,87	10,87
Yen giapponese .	2,2480	2,248	2,26	2,2480	2,25	2,24	2,24	2,2480	2,24	2,24

Media dei titoli del 9 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,550
» 5 % (Ricostruzione) .	95,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,950
» 5 % (Città di Trieste)	93,800
» 5 % (Beni esteri)	91,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	89,875
» 5,50 % » » 1969-84	89,900
» 6 % » » 1970-85	93,250
» 6 % » » 1971-86	93,350
» 6 % » » 1972-87 .	93,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 . . .	99,225
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	91,950
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	91,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	92,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	92,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	92,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,125
Dollaro canadese	645,40
Franco svizzero	217,52
Corona danese	107,76
Corona norvegese	121,10
Corona svedese	148,35
Fiorino olandese	244,575
Franco belga	16,775
Franco francese	129,545
Lira sterlina	1517,65
Marco germanico	258,825
Scellino austriaco	34,83
Escudo portoghese	25,85
Peseta spagnola	10,888
Yen giapponese	2,244

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del giorno 6 maggio 1974 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1974, il marco germanico deve essere rettificato come segue: da Lit. 256,23 a Lit. 257,23.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare di Chiari da parte della Banca popolare di Bergamo e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario in Chiari dell'azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni perfezionate nei modi di legge, adottate in data 16 e 22 dicembre 1973, rispettivamente, dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Chiari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Chiari (Brescia), e dalla assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Bergamo, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare di Chiari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Chiari, da parte della Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Bergamo.

2) La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario in Chiari dell'azienda incorporanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Governatore: CARLI

(3678)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/574-29/V del 6 dicembre 1929, con il quale il cognome del sig. Kralj Giovanni Maria, nato a Trieste, Trebiciano, il 20 novembre 1872, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Kralj ed ai figli Enrico, Edoardo e Marcello;

Vista la domanda di data 30 marzo 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.na Nadia Carli, nata a Trieste l'11 dicembre 1949 e qui residente, Trebiciano 220, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj », posseduto dal padre Marcello prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/574-29/V del 6 dicembre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome della sig.na Carli Nadia è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 22 aprile 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3679)

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 dicembre 1973 dalla sig.na Miancich Lidia, nata a Parenzo (Pola) il 5 agosto 1949, residente a San Quirino (Pordenone), in via Villotta 40, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Miani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Miancich Lidia è ridotto nella forma italiana di Miani.

Il sindaco del comune di San Quirino è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 22 aprile 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3680)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 dicembre 1973 dal sig. Miancich Egidio, nato a Parenzo (Pola) il 6 gennaio 1943, residente a San Quirino (Pordenone), in via Villotta n. 40, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Miani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Miancich Egidio è ridotto nella forma italiana di Miani.

Il sindaco del comune di San Quirino è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 22 aprile 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3681)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 gennaio 1974 dalla signora Sintic Maria nata ad Orlez (Jugoslavia) il 12 febbraio 1938, residente a Roma in via degli Adimari 78, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sinti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signora Sintic Maria è ridotto nella forma italiana di Sinti.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 22 aprile 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3682)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 6, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioniere delle segreterie universitarie;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie in applicazione dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, con una dotazione di centonovantotto posti;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota di detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie delle Università di Ancona, Camerino e Macerata;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

Università di Ancona	posti 2
Università di Camerino	» 2
Università di Macerata	» 2

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere le sedi di Ancona, Camerino e Macerata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1ª *prova scritta*:

diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo o costituzionale).

2ª *prova scritta*:

ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica;

c) nozioni di scienza delle finanze;

d) legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria).

Art. 8.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno in Macerata. Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione e delle università o degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere le prove scritte. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. La amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giono successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati alle segreterie delle Università di Ancona, Camerino e Macerata.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1974
Registro n. 31, *foglio n.* 169

ALLEGATO

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nato a . . . . (provincia di . . .) il . . ., e residente in . . . . (provincia di . . .), via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di uno degli uffici periferici della regione Marche.

(Data) . . . . . .

(Firma) (4) . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . (4).

---

(1) Tale precisazione è dichiarata solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condoro o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3689)

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota di posti disponibili nella qualifica di segretario per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie universitarie della regione Marche;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per titoli, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

Università di Ancona	posti 3
Università di Camerino .	» 2
Università di Macerata .	» 1

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, diploma di qualifica d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonchè la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere le sedi di Ancona, Camerino e Macerata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1ª *prova scritta*:

nozioni di diritto civile.

2ª *prova scritta*:

nozioni di diritto amministrativo.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di diritto costituzionale;

c) legislazione universitaria.

Art. 8.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno in Macerata. Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione e delle università o degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere le prove scritte. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. La amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dell'ufficio sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti saranno nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati alle segreterie delle Università di Ancona, Camerino e Macerata.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Registro n. 31, *foglio n.* 168

ALLEGATO

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nato a . . (provincia di . .) il . ., e residente in . (provincia di . .), via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .,

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di uno degli uffici periferici della regione Marche.

(Data) . .

(Firma) (4) .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

. . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . (4).

---

(1) Tale precisazione è dichiarata solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare e sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3690)

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota dei posti disponibili nella qualifica di coadiutore per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie universitarie della regione Marche;

Veduto il decreto ministeriale 16 giugno 1973, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per titoli, a milleduecentocinquanta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

Università di Ancona	posti 8
Università di Camerino	» 4
Università di Macerata	» 1

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere una delle sedi della regione Marche.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 8.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 9.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 10.

Ove per il numero dei candidati non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 11.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 12.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio si svolgeranno in Macerata.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

Tale decreto sarà, altresì, pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, delle università e degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di sette decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova pratica di dattilografia. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 13.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 14.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 15.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 17.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati ad una delle sedi della regione Marche.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Registro n. 31 *Pubblica istruzione, foglio n.* 167

ALLEGATO

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nato a . . (provincia di . .) il . ., e residente in . (provincia di .), via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . presso . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi della regione Marche.

(Data) . . . .

(Firma) (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . . (4).

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto presso il quale prestano servizio.

(3691)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 12 aprile 1974, concernente il « Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a ventitremilatrecentodiciassette cattedre negl' istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 22 aprile 1974, alla pag. 2827, ultimo comma, prima riga, ove è scritto: « *XI* », leggasi: « *XL* » (tra la classe XXX e la classe XLIII francese).

(3804)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 13 marzo 1974, relativo alla « Nomina dei vincitori del concorso a duecento posti di notaio », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1974, al n. 50 della graduatoria, al posto di: « *Triguoggi* Carlo ... » leggasi: « *Trifuoggi* Carlo ... ».

(3774)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741230)